

# DEUTSCHE BANK SPA Assicurauto

**POLIZZA N. 2007/87538 E 2007/87539**

## **NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO**

*(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)*

**“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.**



## A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni; società assicuratrice in forma di mutua, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia);
- c) Telefono: +39 011 431 1111 - fax +39 011 435 0966;
- d) Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) E-mail: [buongiornoale@realemutua.it](mailto:buongiornoale@realemutua.it);
- e) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

### 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto di Reale Mutua è pari a 1.528 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.468 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 506 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni subiti dal veicolo assicurato. **Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

### TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede tacito rinnovo.

### SITO INTERNET - AGGIORNAMENTI

Si rinvia al sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto Prestitempo – Assicurauto contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o il danneggiamento dei veicoli inseriti all'interno di un piano di finanziamento con Deutsche Bank S.p.A..

L'Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:

#### FORMULA BASE - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:

FURTO	INCENDIO	RICORSO TERZI DA INCENDIO
-------	----------	---------------------------

#### FORMULA COMPLETA - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:

FURTO	INCENDIO	CRISTALLI
ATTI VANDALICI	EVENTI NATURALI	RICORSO TERZI DA INCENDIO

#### FORMULA COMPLETA KASKO - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:

FURTO	INCENDIO	CRISTALLI	
ATTI VANDALICI	EVENTI NATURALI	RICORSO TERZI DA INCENDIO	KASKO

**FORMULA BASE COMPRESA GAP - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:**

FURTO	INCENDIO	RICORSO TERZI DA INCENDIO	GAP
-------	----------	---------------------------	-----

**FORMULA COMPLETA COMPRESA GAP - GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:**

FURTO	INCENDIO	CRISTALLI	
ATTI VANDALICI	EVENTI NATURALI	RICORSO TERZI DA INCENDIO	GAP

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

**A) FURTO TOTALE O PARZIALE**

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

**B) INCENDIO**

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

**C) RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 260.000 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:

- a) cose di terzi;
- b) al locale utilizzato come autorimessa, in affitto all'Assicurato.

**D) ATTI VANDALICI**

Tumulti popolari scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi in genere compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

**E) CALAMITA' NATURALI**

Trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e da altre calamità naturali.

**F) CRISTALLI**

Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici e dolosi) delimitanti l'abitacolo del veicolo.

**G) KASKO**

Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada del veicolo durante la circolazione.

**H) GAP – Guaranteed Asset Protection**

In caso di danno totale – quando le spese di riparazione del veicolo superano l'80% del valore del medesimo dello stesso al momento del sinistro - o furto totale, indennizzabili a termini di polizza ed in base alle garanzie assicurative prestate sul veicolo assicurato, viene indennizzata la differenza tra il valore di acquisto dell'autovettura colpita da sinistro ed il valore commerciale della stessa al momento del sinistro.

**AVVERTENZA:**

**Sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione:**

- art. 6.1.2) RISCHI ESCLUSI
- art. 17) DETERMINAZIONE DEL DANNO

## **AVVERTENZA:**

Per alcune prestazioni sono previsti **FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI**.

Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione:

- art. 11) **SCOPERTI E FRANCHIGIE**
- art. 13) **LIMITE DI INDENNIZZO**

## **ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (art. 9 SCOPERTI E FRANCHIGIE) e dei deprezzamenti (art. 15 DETERMINAZIONE DEL DANNO)

### **ESEMPI:**

1° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (90 giorni) valore € 10.000,00 – Assicurato residente in provincia PA  
€ 10.000,00 – scop. 15% (€ 1.500,00) = importo indennizzato € 8.500,00.

2° FURTO TOTALE di un veicolo nuovo (300 giorni) valore € 10.000,00 – Assicurato residente in provincia PA  
€ 10.000,00 – deprezzamento 20% (€ 2.000,00) – scop. 15% (€ 1.200,00) = importo indennizzato € 6.800,00.

## **ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

Qualora, al momento del sinistro il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 15) DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## **4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA'**

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di cui all'articolo 10) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione .

**AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

## **5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di aggravamento del rischio:

- Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio

## **6. PREMI**

Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest'ultima, su delegazione dell'Assicurato, all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

### **6.1 Costi**

Sulla base dei dati storici relativi alla presente polizza collettiva, la quota percepita dagli intermediari è mediamente pari al 23,50%, corrispondente ad euro 133,21.

## **7. DIRITTO DI RECESSO**

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

## **8. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO:** v.si art. 20

## **9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

## **10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

## **11. REGIME FISCALE**

Per tutte le garanzie presenti alla Sezione Danni si applica l'aliquota d'imposta del 13,50%;

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### **12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**

#### **AVVERTENZA:**

**le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Servizio Gestione Sinistri entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.**

**I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all'articolo 12) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO e all'art. 13) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

### **13. RECLAMI**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.isvap.it](http://www.isvap.it), sezione "Per il consumatore" oppure inoltrando reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

### **14. ARBITRATO**


#### **AVVERTENZA:**

**nei casi regolamentati dall'articolo 15) DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

**La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Società Reale Mutua Assicurazioni**

Luigi Lana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Lana', written in a cursive style.

## GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:

### **ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia, l'intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell'autovettura.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **CONTRAENTE**

Deutsche Bank S.p.A.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato.

### **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

### **RELITTO**

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso.

### **SOCIETA'**

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

### **VALORE A NUOVO**

Il valore di listino "Automobili Nuove" riportato dalla rivista Quattroruote, riferito al mese e all'anno di prima immatricolazione del veicolo assicurato.

### **VALORE COMMERCIALE**

Il valore di listino "Automobili Usate" riportato dalla rivista Quattroruote, riferito al mese e all'anno di prima immatricolazione del veicolo assicurato.

### **VEICOLO**

Il veicolo a motore assicurato. Si considerano parte integrante del veicolo: gli accessori di normale uso incorporati o fissi, compresi i fonoaudiovisivi purché già installati direttamente dalla casa costruttrice e quindi non opzionali, con esclusione delle parti mobili.

Nota informativa aggiornata al 1/12/2010

# **DEUTSCHE BANK SPA "ASSICURATO"**

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

## CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

**N.B. le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Entrano nella Convenzione le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo (di seguito denominati "veicoli") per le quali è stato acceso un vincolo con la Deutsche Bank SPA e ne siano state attivate le garanzie.

### Art. 2) DECORRENZA e SCADENZA DELLE GARANZIE

Le garanzie decorrono dalla data di erogazione del finanziamento, riferita alle ore 24 del giorno antecedente, e sono valide per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.

- **non è previsto il tacito rinnovo.**
- **non sono ammesse sospensioni.**
- Qualora il veicolo finanziato, per il quale siano state attivate le garanzie di seguito riportate, sia oggetto di compravendita, le garanzie assicurative previste dal prodotto Assicurauto si intenderanno non più operanti, decadendo pertanto il vincolo a favore di Deutsche Bank.

### Art. 3) GARANZIE PRESTATE

#### Formula Base

Incendio/Furto/Ricorso terzi

#### Formula Completa

Incendio/Furto/Eventi naturali/Atti vandalici/Cristalli/Ricorso terzi

#### Formula Completa Kasko

Incendio/Furto/Eventi naturali/Atti vandalici/Cristalli/Guasti integrale/Ricorso terzi

#### Formula Base + GAP

Incendio/Furto/Ricorso terzi/GAP

#### Formula Completa + GAP

Incendio/Furto/Eventi naturali/Atti vandalici/Cristalli/Ricorso terzi/GAP

### Art. 4) FORMULA BASE - B

#### 1. Furto totale e parziale

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del veicolo assicurato in seguito a tentato furto, furto totale o parziale e rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto.

#### 2. Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

#### 3. Ricorso terzi da incendio

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 260.000 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:

- a) cose di terzi;
- b) al locale utilizzato come autorimessa, in affitto all'Assicurato.

#### 4. Rischi esclusi

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

1. **atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
2. **atti vandalici e dolosi in genere;**
3. **eventi verificatisi in occasione di trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate e frane ed altre calamità naturali;**
4. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
5. **partecipazioni a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla C.S.A.I.;**

6. **semplici bruciature, corto circuiti, ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
7. **rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;**
8. **dolo e colpa grave dell'assicurato e o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.**

#### **Art. 5) FORMULA COMPLETA - C**

Oltre a quanto previsto dalla Formula Base, operano le seguenti garanzie:

##### **1. Atti Vandalici e Dolosi in genere:**

la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi in genere compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

##### **1.1 Rischi esclusi**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- **derivanti da semplici bruciature o da corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
- **causati da atti di guerra e ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione di occupazione militare d'invasione da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **determinati da trombe uragani da terremoti, da eruzioni vulcaniche da inondazioni da alluvioni da mareggiate e da frane ed altre calamità naturali;**
- **verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi salvo che si tratti di gare di pura regolarità indetti dall'ACI;**
- **determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.**

##### **2. Eventi naturali:**

la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e da altre calamità naturali.

**In nessun caso la società pagherà per singolo sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso assicurato un importo superiore a 5.000.000,00 Euro**

##### **3. Cristalli:**

La Società indennizza i danni derivanti da rottura accidentale dei cristalli **(non conseguente ad atti vandalici e dolosi)** delimitanti l'abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi **sino alla concorrenza di Euro 500,00.**

#### **Art. 6) FORMULA COMPLETA KASKO - CK**

**Si precisa che la Formula Completa Kasko non è applicabile ai veicoli immatricolati nelle province comprese nella Zona 1 (vd. Successivo art. 8)**

Oltre a quanto previsto ai precedenti artt. 4 e 5, operano le seguenti garanzie:

##### **1.1 Guasti Integrale:**

Sono assicurati i danni conseguenti ad urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada del veicolo durante la circolazione.

**La presente garanzia è operante per gli autoveicoli immatricolati da non più di 180 giorni compresi i veicoli nuovi a "Km zero"; il veicolo non deve inoltre aver subito passaggi di proprietà, ad eccezione dei soli veicoli nuovi a "Km zero".**

##### **1.2 Rischi esclusi**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- **provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione alle disposizioni del D.L. 30/04/1992 n. 285;**
- **provocati da conducente del veicolo non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta, o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la vali-**

- **dità della stessa venga confermata entro tre mesi dalla data del sinistro;**
- **cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo;**
- **cagionati da operazioni di carico e scarico;**
- **subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso, di manovre a spinta, da circolazione "fuoristrada";**
- **alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile conseguenti al furto o all'incendio del veicolo.**

#### **Art. 7) FORMULA BASE + GAP**

##### **1. Furto totale e parziale**

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del veicolo assicurato in seguito a tentato furto, furto totale o parziale e rapina compresi i danni subiti dal veicolo stesso durante la circolazione dopo il furto.

##### **2. Incendio, fulmine, esplosione e scoppio**

La società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

##### **3. Ricorso terzi da incendio**

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 260.000 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:

- a) cose di terzi;
- c) al locale utilizzato come autorimessa, in affitto all'Assicurato.

##### **4. GAP**

In caso di danno totale, indennizzabile a termini di polizza ed in base alle garanzie assicurative prestate sul veicolo assicurato, si conviene che verrà indennizzata la differenza tra il valore di acquisto dell'autovettura colpita da sinistro e il valore della stessa determinato in base a quanto precisato all'Art. 15 - Determinazione del danno.

##### **5. Rischi esclusi**

**La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:**

- a. **atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
- b. **atti vandalici e dolosi in genere;**
- c. **eventi verificatisi in occasione di trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate e frane ed altre calamità naturali;**
- d. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- e. **partecipazioni a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla C.S.A.I.;**
- f. **semplici bruciature, corto circuiti, ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
- g. **rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;**
- h. **dolo e colpa grave dell'assicurato e o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.**

#### **Art. 8) FORMULA COMPLETA + GAP**

Oltre a quanto previsto dalla Formula Base + GAP, operano le seguenti garanzie:

##### **1. Atti Vandalici e Dolosi in genere:**

la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato verificatisi in conseguenza di tumulti popolari scioperi sommosse, atti vandalici e dolosi in genere compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

##### **1.1 Rischi esclusi**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- **derivanti da semplici bruciature o da corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**

- causati da atti di guerra e ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione di occupazione militare d'invasione da esplosione o da emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da trombe uragani da terremoti, da eruzioni vulcaniche da inondazioni da alluvioni da mareggiate e da frane ed altre calamità naturali;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi salvo che si tratti di gare di pura regolarità indetti dall'ACI;
- determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

## 2. Eventi naturali:

la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve e da altre calamità naturali.

**In nessun caso la società pagherà per singolo sinistro che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso assicurato un importo superiore a 5.000.000,00 Euro**

## 3. Cristalli:

La Società indennizza i danni derivanti da rottura accidentale dei cristalli (**non conseguente ad atti vandalici e dolosi**) delimitanti l'abitacolo del veicolo. La Società rimborsa per ogni sinistro le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o la riparazione degli stessi **sino alla concorrenza di Euro 500,00.**

## Art. 9) VALORE ASSICURATO

Il valore assicurato deve corrispondere:

- a) al valore a nuovo per le autovetture di prima immatricolazione, compresi gli accessori presenti e dettagliati sulla fattura d'acquisto, compresi gli accessori fonoaudiovisivi purchè già installati direttamente dalla casa costruttrice - quindi non opzionali - con esclusione delle parti mobili.
- b) al valore commerciale per le autovetture "usate", compresi gli accessori non di serie presenti e dettagliati sulla fattura d'acquisto, compresi gli accessori fonoaudiovisivi purchè già installati direttamente dalla casa costruttrice - quindi non opzionali - con esclusione delle parti mobili.

## Art. 10) ZONE TERRITORIALI

Zona 1: BA, BT, NA, SA, CE;

Zona 2: AV, PA, RC, SR, BR, FG, KR, LE, TA;

Zona 3: AT, AG, AQ, BN, CA, CH, CI, CL, CS, CT, FE, FR, IM, IS, LT, ME, MT, NU, OG, OR, PE, PV, PZ, RN, ROMA, TO, TP, VA, VS, VV;

Zona 4: AL, AN, AO, AP, AR, BG, BI, BL, BO, BS, BZ, CB, CN, CO, CR, CZ, EN, FC, FI, FM, GE, GO, GR, LC, LI, LO, LU, MB, MC, MI, MN, MO, MS, NO, OT, PC, PD, PG, PI, PN, PO, PR, PU, PT, RA, RE, RI, RG, RO, SI, SO, SP, SS, SV, TE, TN, TR, TS, TV, UD, VB, VC, VE, VI, VR, VT.

## Art. 11) SCOPERTI E FRANCHIGIE

- **Garanzia Furto Totale e Parziale:**

Zona 1: scoperto 30% minimo 1.500 euro (PROVINCIA CASERTA: scoperto 35% minimo 2.000 euro; la somma massima indennizzabile è fissata a 30.000 euro).

**IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE:** in caso di sinistro furto su autovettura, di proprietà di residenti in provincia di Bari, dotata impianto antifurto satellitare installato sulla stessa, come risultante dalla fattura di acquisto e a condizione che esso sia attivato al momento del sinistro e che sia oggetto di un contratto di assistenza con la relativa centrale operativa, lo scoperto di polizza, ove previsto, viene ridotto al 10%. Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse operante una delle sopraindicate condizioni, restano confermati ed operativi gli scoperti più elevati già previsti in polizza.

Zona 2: scoperto 15% minimo 500 euro

Zona 3: scoperto 10% minimo 250 euro

Zona 4: scoperto 5% minimo 250 euro

- **Atti Vandalici e dolosi in genere – Eventi Naturali:**  
Zona 1: **scoperto 30% minimo 1.500 euro**  
Altre zone: **scoperto 15% minimo 400 euro**
- **Cristalli:**  
in caso di riparazione presso le officine CARGLASS i danni verranno liquidati senza l'applicazione della franchigia.  
**Negli altri casi la franchigia si intende fissata ad euro 100,00.**
- **Guasti Integrale:**  
Zona 1: **esclusa**  
Altre zone: a) **scoperto 10% minimo 700,00 Euro fino a 30.000 euro**  
b) **scoperto 15% minimo 1.200,00 Euro oltre 30.000 euro**
- **Autovetture SMART:**  
in caso di sinistro furto totale e/o parziale e rapina, indipendentemente dalla zona di residenza del proprietario dell'autovettura, lo scoperto, ove previsto, si intende aumentato, ove fosse inferiore, al 15%, fermi gli eventuali scoperti più elevati.
- **Limite di indennizzo per singolo sinistro e per autovettura:**  
in caso di sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente polizza convenzione, in nessun caso, la Società sarà tenuta ad indennizzare, per singolo sinistro e per autovettura, importo superiore ad € 60.000,00.

#### **Art. 12) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

#### **Art. 13) LIMITE DI INDENNIZZO**

In nessun caso Reale Mutua pagherà per sinistro Incendio che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato un importo superiore a € 3.098.741,39.

#### **Art. 14) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia stato accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza e deve altresì:

- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente;
- contattare il n. telefonico 02 36529745 attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Servizio Gestione Sinistri provvederà ad inviare il modulo di denuncia che dovrà essere compilato in ogni sua parte a cura dell'Assicurato e trasmesso via fax al numero indicato sul medesimo modulo;
- inviare a mezzo raccomandata indirizzata a Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Piacenza Via Torricella, 1 - 29121 PIACENZA quanto richiesto nel modulo di denuncia trasmesso dal Servizio Gestione Sinistri.
- In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà presentare denuncia presso le nostre Autorità competenti.

#### **Art. 15) RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO**

In caso di recupero del veicolo l'Assicurato, o la società Deutsche Bank SPA (qualora quest'ultima ne venisse a conoscenza) deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di veicolo nel caso di avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo a rimborsare l'importo già riscosso.

Qualora il veicolo venga recuperato prima del pagamento dell'indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo assicurato.

#### **Art. 16) RELITTI**

Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto Reale Mutua ha facoltà di subentrare nella proprietà.

**A richiesta di Reale Mutua, l'Assicurato dovrà produrre attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.**

#### **Art. 17) DETERMINAZIONE DEL DANNO**

a) In caso di **danno totale indennizzabile a termini di polizza**, si stima il valore del veicolo al momento del sinistro, compresi gli eventuali accessori opzionali dettagliatamente indicati nella fattura d'acquisto, applicando un deprezzamento, in base alla data di prima immatricolazione del veicolo, secondo quanto disposto dalla seguente tabella:

- dal 1° al 180° giorno: nessun deprezzamento;
- dal 181° al 365° giorno: 20% di deprezzamento;
- dal 13.mo al 24.mo mese: 30% di deprezzamento;
- dal 25.mo al 36.mo mese: 35% di deprezzamento;
- dal 37.mo al 48.mo mese: 45% di deprezzamento;
- dal 49.mo al 60.mo mese: 55% di deprezzamento.

b) in caso di danno parziale indennizzabile a termini di polizza si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite le percentuali di degrado di cui al precedente punto a.

In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

**Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti con l'art. 5) è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.**

**Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.**

**La Società ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di Sua fiducia.**

#### **Art. 18) LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

**In caso di liquidazione di danni totali la stessa verrà effettuata direttamente a favore della Deutsche Bank SPA; in caso di danno parziale per importi pari o inferiori a €2.582,28 a favore degli aventi diritto; nel caso il danno parziale superi € 2.582,28 la Società liquiderà in base alle disposizioni della Deutsche Bank S.p.A..**

**La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti. Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo le procedure dell'arbitrato.**

#### **Art. 19) ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e degli altri stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacchia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Principato di Monaco, Svizzera, e degli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

#### **Art. 20) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al veicolo, la Società rimborserà il premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il sinistro che ha causato la perdita del veicolo.

## **Art. 21) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

## **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

Nel caso in cui si verifichi un evento dannoso per cui si debba ricorrere alle garanzie prestate, l'Assicurato dovrà:

- provvedere a sporgere regolare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente indicando la data, il luogo, le cause e le modalità dell'evento dannoso
- contattare il n. telefonico **02 36529745** attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Servizio Gestione Sinistri provvederà ad inviare il modulo di denuncia che dovrà essere compilato in ogni sua parte a cura dell'Assicurato e trasmesso via fax al numero indicato sul medesimo modulo;
- inviare a mezzo raccomandata indirizzata a **Reale Mutua Assicurazioni** - Agenzia di Piacenza Via Torricella, 1 29121 PIACENZA quanto richiesto nel modulo di denuncia trasmesso dal Servizio Gestione Sinistri. La Società, ricevuta la documentazione necessaria e compiuti gli accertamenti del caso, liquiderà l'indennizzo che risulterà dovuto.

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)**

### **Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 – Trattamento per finalità assicurative (1)**

Ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 (di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che Lei/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Reale Mutua Assicurazioni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa di quanto segue:

#### **1) Finalità e natura del trattamento dei dati - Soggetti a cui i dati possono essere trasmessi**

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che la riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che Lei riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati (2).

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue collegate e partecipate.

Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa (3).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

#### **2) Modalità del trattamento dei dati**

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono

impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

### 3) Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso di noi e come vengano utilizzati: ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio di quanto sopra specificato può scrivere al:

"Buongiorno Reale"  
Reale Mutua Assicurazioni  
Via Corte d'Appello 11  
10122 Torino  
oppure spedire un fax al numero:  
011.4313947  
all'attenzione di "Buongiorno Reale"  
Reale Mutua Assicurazioni  
oppure inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica:  
buongiornoreale@realemutua.it

Il medesimo servizio è a completa disposizione per eventuali chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento dei dati o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Per ragioni di opportunità non tutti i destinatari della comunicazione dei dati possono essere esplicitati per esteso o aggiornati frequentemente sullo stampato; pertanto, il Servizio indicato in informativa è a disposizione nel fornire dettagli o risposte di chiarimento in merito, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.

#### NOTE

(1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ai sensi dell'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del Codice della Privacy:

il dato personale (comune) è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; il dato identificativo è "*il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato*"; il dato "sensibile" è "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale"; il dato "giudiziario" è "il dato idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del c.p.p."

Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; legali; periti (specificamente incaricati); autofficine (specificamente incaricate); centro di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (specificamente incaricate), tra cui centrale operativa di assistenza (specificamente incaricata), società di consulenza per tutela giudiziaria (specificamente incaricata), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione (specificamente incaricata); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti quali: commissari liquidatori di imprese di assicurazione in 1.c.a. (provvedimenti pubblicati in G.U.); ISVAP; Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione civile; Commissione di vigilanza sui fondi; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS; Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali (quello a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; forze dell'ordine (PS, C.C., G.d.F., V.V.F.F., V.V.U.U.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione di dati obbligatoria.